

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE 2006/49/PESC DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2006

relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina, come stabilito dall'azione comune 2004/569/PESC⁽¹⁾ il 12 luglio 2004, scade il 28 febbraio 2006.
- (2) Il 24 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/824/PESC, del 24 novembre 2005, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina⁽²⁾, che prevede il proseguimento dell'EUPM con mandato e dimensioni adattati.
- (3) Il 14 dicembre 2005 il comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace ha nominato alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina, quale successore di Lord Ashdown, il sig. Christian Schwarz-Schilling, a partire dal 1° febbraio 2006.
- (4) A decorrere dal 1° febbraio 2006, il sig. Schwarz-Schilling dovrebbe essere nominato nuovo RSUE in Bosnia-Erzegovina. L'azione comune 2004/569/PESC dovrebbe essere abrogata con effetto dalla stessa data.
- (5) In base al riesame dell'azione comune 2004/569/PESC, è opportuno prorogare il mandato del RSUE fino al 28 febbraio 2007.
- (6) Il mandato del RSUE dovrebbe essere eseguito in coordinazione con la Commissione, al fine di assicurare la coerenza con le altre attività pertinenti rientranti nella competenza comunitaria.

- (7) Il RSUE espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe degradarsi e nuocere agli obiettivi della PESC enunciati all'articolo 11 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il sig. Christian SCHWARZ-SCHILLING è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina dal 1° febbraio 2006 al 28 febbraio 2007.

Articolo 2

Il mandato del RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'UE in Bosnia-Erzegovina. Questi sono imperniati sulla realizzazione di costanti progressi nell'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina, in conformità del progetto di attuazione della missione dell'ufficio dell'alto rappresentante, nonché nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la Bosnia-Erzegovina diventi stabile, vitale, pacifica e multi-etnica, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'Unione europea.

Articolo 3

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici dell'UE in Bosnia-Erzegovina, il RSUE ha mandato di:

- a) offrire la consulenza dell'UE e i suoi buoni uffici nel processo politico;
- b) promuovere il coordinamento politico generale dell'UE in Bosnia-Erzegovina;
- c) promuovere il coordinamento globale dell'UE e dare una direzione politica locale agli sforzi dell'UE nella lotta contro la criminalità organizzata, fatto salvo il ruolo guida della missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) nel coordinamento degli aspetti di polizia relativi a tali sforzi e della catena di comando militare dell'ALTHEA (EUFOR);
- d) fornire consulenza politica a livello locale al comandante delle forze dell'UE, anche per quanto riguarda la capacità di tipo unità integrata di polizia, cui il RSUE può attingere, con l'accordo del detto comandante, senza pregiudizio della catena di comando;

⁽¹⁾ GU L 252 del 28.7.2004, pag. 7. Azione comune modificata da ultimo dall'azione comune 2005/825/PESC (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 59; rettifica nella GU L 349 del 31.12.2005, pag. 35).

⁽²⁾ GU L 307 del 25.11.2005, pag. 55.

- e) contribuire al rafforzamento del coordinamento e della coerenza interni dell'UE in Bosnia Erzegovina, anche mediante briefing ai capi missione dell'UE e tramite la partecipazione alle loro riunioni periodiche o la rappresentanza nelle medesime, presiedendo un gruppo di coordinamento composto di tutti gli attori dell'UE presenti sul campo al fine di coordinare gli aspetti relativi all'attuazione dell'azione dell'UE, nonché fornendo loro istruzioni in materia di relazioni con le autorità della Bosnia-Erzegovina;
- f) assicurare la coerenza dell'azione dell'UE nei rapporti con il pubblico. Il portavoce del RSUE costituisce il principale punto di contatto dell'UE per i media della Bosnia-Erzegovina sulle questioni di politica estera e sicurezza comune e di politica europea in materia di sicurezza e di difesa (PESC/PESD);
- g) avere una visione d'insieme dell'intera gamma di attività in materia di Stato di diritto e in tale contesto fornire, se del caso, consulenza al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) e alla Commissione;
- h) fornire orientamenti politici a livello locale al capo della missione EUPM nell'ambito delle sue competenze più generali e del suo ruolo nella catena di comando dell'EUPM;
- i) nel contesto del più ampio approccio della comunità internazionale e delle autorità della Bosnia Erzegovina in materia di Stato di diritto e in base alle competenze tecniche di polizia e all'assistenza al riguardo fornite dall'EUPM, sostenere la preparazione e l'attuazione della ristrutturazione della polizia;
- j) fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia tra giustizia penale e polizia della Bosnia-Erzegovina, in stretto collegamento con l'EUPM;
- k) per quanto concerne le attività svolte nel quadro del titolo VI del trattato, compresa l'Europol, e le attività comunitarie connesse, fornire, se del caso, consulenza al SG/AR e alla Commissione, e partecipare al necessario coordinamento locale;
- l) al fine di garantire coerenza e creare possibili sinergie, continuare ad essere consultato sulle priorità per l'assistenza comunitaria alla ricostruzione, allo sviluppo e alla stabilizzazione.

Articolo 4

1. Il RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa del SG/AR. Il RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

2. Il comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato del RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico al RSUE nell'ambito del mandato.

Articolo 5

Il ruolo del RSUE non pregiudica in alcun modo il mandato dell'alto rappresentante in Bosnia Erzegovina, né il suo ruolo di coordinamento dell'insieme di attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall'accordo quadro generale per la pace in Bosnia Erzegovina e delle successive conclusioni e dichiarazioni del Consiglio per l'attuazione della pace.

Articolo 6

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del RSUE è pari a 770 000 EUR.

2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. Alle gare di appalto possono partecipare cittadini del paese ospitante e dei paesi vicini.

3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra il RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2006.

4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 7

1. Per coadiuvare il RSUE nell'attuazione del suo mandato viene distaccato del personale dedicato dell'UE che dia l'immagine dell'identità dell'Unione europea e che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'UE in Bosnia-Erzegovina, in particolare nelle questioni politiche, politico-militari e di sicurezza e riguardo alla comunicazione e alle relazioni con i media. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, il RSUE è responsabile della costituzione di una propria équipe in consultazione con la presidenza, assistita dal SG/AR e con la piena partecipazione della Commissione. Il RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva di tale équipe.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono proporre il comando di personale che operi con il RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'UE presso il RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE interessata.

3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE, al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Di norma il RSUE riferisce personalmente al SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente al SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Il RSUE può riferire al Consiglio su raccomandazione del SG/AR e del CPS.

Articolo 9

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE, le attività del RSUE sono coordinate con quelle del SG/AR, della presidenza e della Commissione. Il RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i capi missione che si adoperano al meglio per assistere il RSUE nell'esecuzione del suo mandato. Il RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo, tra cui l'OSCE.

Articolo 10

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione

sono esaminati regolarmente. Il RSUE presenta al SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2006 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro metà novembre 2006. Dette relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, il SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

Articolo 11

L'azione comune 2004/569/PESC è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2006.

Articolo 12

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 13

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK